



SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

L'Unione delle Province d'Italia esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che siano accolti gli emendamenti proposti in sede tecnica e contenuti nel presente documento.

Conferenza unificata Roma, 30 marzo 2017

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Articolo 23 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) L'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "Al fine di rafforzare il processo di aggregazione degli appalti e di costituire strutture efficienti con un forte presidio nel territorio le centrali di committenza coincidono con le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane istituite in attuazione dell'articolo 1, comma 88, legge 7 aprile 2014, n. 56, salva diversa deliberazione delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane."

MOTIVAZIONE

La proposta ha l'obiettivo di incentivare le forme di collaborazione e cooperazione tra i Comuni e gli enti di area vasta - Province e Città metropolitane – nella gestione aggregata degli appalti pubblici di competenza degli enti locali, valorizzando il ruolo delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane come luogo dove programmare le scelte migliori per l'organizzazione dei servizi locali nei territori.

Sulla base delle previsioni della legge 56/14, pur nelle difficoltà organizzative legate al processo di riordino degli enti e di trasferimento del personale, molte Province si sono attivate per attuare la legge costituendo centrali di committenza per i Comuni del loro territorio: nelle sole regioni a statuto ordinario 50 Province su 76 hanno avviato una stazione unica appaltante coinvolgendo oltre 1200 Comuni.

La norma introduce una semplificazione nel codice appalti poiché supera la necessità di elaborare un ulteriore provvedimento attuativo sugli ambiti territoriali delle centrali di committenza e fornisce un orientamento preciso a favore di una dimensione ottimale degli appalti in ambito provinciale o metropolitano.

Le Province e le Città metropolitane, previste dalla Costituzione come istituzioni costitutive della Repubblica, sono valorizzate proprio nel loro ruolo di supporto ai Comuni, singoli e associati, ferma restando la necessità della qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Allo stesso tempo si prevede un ruolo centrale alle Assemblee dei sindaci e alle Conferenze metropolitane come luogo istituzionale dove i sindaci dei territori possono decidere come organizzare nel modo migliore i servizi nel territorio.

In questo modo si favorisce la cooperazione tra gli enti locali al posto della competizione e si garantisce, allo stesso tempo, che in tutte le realtà locali ci sia comunque un presidio nella gestione degli appalti anche per tener conto in modo adeguato della specificità delle economie locali.



Articolo 72

(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "di cui al comma 1" aggiungere le parole "indipendentemente dalla fonte di finanziamento";

dopo le parole "collaudatore statico" aggiungere ",".

MOTIVAZIONE

La prima modifica esplicita che per la costituzione del fondo di incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche nelle amministrazioni aggiudicatrici si può attingere a tutte le risorse disponibili negli enti, non solo quelle presenti nel loro bilancio, ma anche quelle che derivano dai mutui per il finanziamento delle opere.

La seconda modifica inserisce una virgola tra le parole "collaudatore statico" e "ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti" per rendere esplicito che finalità degli incentivi è garantire il rispetto dei tempi, dei costi e del progetto, rientrando diversamente l'attività dei dipendenti nella onnicomprensività del trattamento economico in godimento.



Articolo 91

(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Al comma 1, lettera a) inserire all'inizio le seguenti parole: "dopo le parole "alcun indugio" aggiungere le seguenti parole "o finalizzate scongiurare notevoli disservizi e forti disagi per i cittadini;"

MOTIVAZIONE

Il ricorso alle procedure previste dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso solo in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio e che costituiscono pregiudizio per la pubblica incolumità ovvero calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi.

Esistono però molte altre casistiche che tecnicamente non possono essere inquadrate nella somma urgenza, ma che nei fatti richiedono interventi altrettanto tempestivi al fine di scongiurare notevoli disservizi, disagi agli utenti e forti penalizzazioni economiche; si pensi ad esempio alle conseguenze dovute all'interruzione per frana di una strada importante, al cedimento di un ponte ovvero a problemi di agibilità di qualche edificio scolastico.

Sarebbe opportuno che anche tali situazioni potessero essere affrontate e risolte con la dovuta celerità, eventualmente ricorrendo a procedure semplificate e accelerate in analogia a quanto era previsto dall'art. 175 del DPR 207/2010.

